

## **RISPOSTA DI ENEL AL**

### **DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**13 NOVEMBRE 2024**

#### **Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS).**

##### **OSSERVAZIONI GENERALI**

- In relazione ai criteri tariffari per il servizio di stoccaggio nel 6PRS, Enel ritiene che le linee di intervento espresse nel documento di consultazione siano condivisibili, con particolare riferimento all'orientamento di confermare sostanzialmente i criteri di riconoscimento dei costi vigenti nel 5PRS. In proposito, si ritiene importante che si continui a garantire coerenza tra il livello di servizio reso agli Utenti e il livello di remunerazione riconosciuta; in quest'ottica, si condivide l'orientamento in merito alla conferma degli elementi di valutazione rispetto alla efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti.
- Più in generale, occorre considerare come l'aggiornamento dei criteri di regolazione per il servizio di stoccaggio sia proposto in un momento storico che risulta ancora caratterizzato dall'instabilità del mercato del gas, originatasi nel corso del 5PRS (e in particolare nel 2022). Attualmente, infatti, nei mercati è possibile osservare un'inversione del differenziale di prezzo inverno-estate; in altre parole, i prezzi a termine per le consegne di gas nell'inverno 2025/26 risultano inferiori a quelli per l'estate 2025. Questo fenomeno rischia di incidere significativamente in maniera negativa nella prossima sessione di riempimento degli stoccaggi, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, di competitività dei prezzi sia per i consumatori domestici che per quelli industriali, e in ultima analisi in termini di costi per il sistema nel suo complesso.
- Una misura che potrebbe agevolare il riempimento degli stoccaggi da parte degli Utenti, sarebbe quella di prevedere una maggiore frequenza delle procedure di conferimento di capacità, e che le stesse siano effettuate in anticipo -idealmente a novembre dell'anno solare precedente a quello di conferimento- rispetto alle tempistiche storicamente previste (fine marzo/inizio aprile), anche al fine di beneficiare della maggiore liquidità di mercato. Questa misura apporterebbe solo benefici senza generare ulteriori oneri per il sistema, e permetterebbe di cogliere più agevolmente quei momenti in cui le quotazioni di prezzo risultano in linea con le aspettative stagionali. Di conseguenza il rischio di utilizzo dei meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento per gli operatori infrastrutturali risulterebbe ridotto e, al contempo, si potrebbero ottimizzare i proventi

derivanti dalle procedure concorsuali per i servizi di stoccaggio stagionale, a tutto vantaggio della sostenibilità economica per il sistema gas.

- L'incremento della frequenza delle procedure di conferimento delle capacità, unitamente ad anticipare la loro decorrenza, avrebbe per il sistema un costo certamente ridotto rispetto all'implementazione di misure di estrema *ratio* come quelle adottate nel 2022, ad esempio rispetto al riempimento di ultima istanza. Con particolare riferimento al servizio di riempimento di ultima istanza, si ritiene necessario fin da subito ripensare le modalità di funzionamento, al fine di minimizzare i costi per il sistema, e così da essere adeguatamente preparati nel caso in cui si verificassero le condizioni emergenziali per una sua riattivazione. Si ritiene opportuno altresì evidenziare in ogni caso che, prima dell'eventuale reintroduzione del servizio di riempimento di ultima istanza, si dovrebbero implementare altri tipi di strumenti, come il c.d. "premio giacenza" che potrebbe essere di per sé risolutivo (es. nel caso in cui il premio risultasse maggiore del winter-summer spread) ad un costo certo, in quanto coprirebbe un delta tra due prezzi noti, a differenza dello stoccaggio di ultima istanza in cui il prezzo di vendita non è noto *ex ante*.
- Infine, per quanto riguarda i criteri di incentivazione associati all'offerta di prodotti di breve termine, introdotti nel 4PRS e confermati nel 5PRS, si ritiene opportuno che la regolazione prosegua nel solco tracciato, garantendo agli utenti un'offerta dei prodotti di base adeguata in termini di (i) trasparenza del prodotto offerto (ii) flessibilità nei processi di allocazione e (iii) stabilità della proporzione tra spazio e punta nel tempo. Più in generale, si ritiene che l'offerta di servizi aggiuntivi incentivati non possa andare a detrimento delle prestazioni associate ai servizi base.

## **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS.**

#### **S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo regolatorio.**

Si ritiene condivisibile l'orientamento espresso di assicurare uniformità ove possibile tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici, come disciplinati nell'ambito del TIROSS e dei criteri applicativi ROSS, coerentemente con il servizio di rigassificazione del GNL. In quest'ottica, si condivide che per il 6PRS sia definita una durata pari a 4 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026.

#### **S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti.**

Rispetto all'introduzione della categoria di cespiti con vita utile inferiore (pari a 15 anni) a quella di pozzi e condotte, in analogia a quanto già fatto per il servizio di trasporto gas, si ritiene che il mantenimento in esercizio di infrastrutture completamente ammortizzate rappresenti un'opzione opportuna e certamente preferibile rispetto alla loro sostituzione *tout court* al termine della loro vita

utile, evitando così il rischio di incorrere in *stranded cost*. Pertanto, si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità in merito.

#### **S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.**

Tenuto conto di quanto espresso nelle osservazioni generali, si condivide la proposta di eliminare il c.d. meccanismo potenziato, che prevede la facoltà per l'impresa di stoccaggio di trattenere una maggiore quota di gettito derivante dall'offerta dei servizi di stoccaggio di breve termine, a fronte della riduzione della quota di ricavo soggetta a garanzia tramite fattore di copertura. Questo considerando anche lo scarso interesse mostrato nel corso del 5PRS da parte delle imprese di stoccaggio.

#### **S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio.**

Enel ritiene preferibile che venga mantenuta nel quadro regolatorio del 6PRS la penalità per le imprese di stoccaggio in caso di prestazioni al di sotto della curva individuata con decreto del Ministero; si ritiene infatti che tale strumento contribuisca a garantire il livello delle prestazioni offerte dal sistema in linea con quelle previste. Al contempo, si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al rafforzamento delle comunicazioni sulle prestazioni degli stoccaggi, introducendo un confronto tra le prestazioni complessivamente disponibili agli utenti e quelle individuate con decreto ministeriale, prevedendo che tali informazioni vengano anche rilevate nell'ambito del rapporto sulla qualità del servizio.

#### **S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio.**

Si condivide l'orientamento di confermare il quadro regolatorio attualmente vigente in materia di qualità commerciale.